



COMUNE DI ARCOLE

POLIZIA LOCALE

Provincia di Verona
Piazza Marconi,1 – 37040

P.I.01844780237 - C.F. 83002270235
Tel. 0457639625 – fax 0457635532 - email: polizia.locale@comune.arcole.vr.it

Prot.10480
29.08.2009

Arcole, li

IL SINDACO

CONSIDERATO CHE - con il piano faunistico venatorio regionale (L.R. 01/2007) sono state apportate modifiche al regime venatorio e di protezione della fauna in alcune porzioni di territorio di questo comune, con la soppressione della zona di ripopolamento e cattura denominata "Arcole" presente nella precedente pianificazione venatoria (L.R. 17/96);

PREMESSO CHE - gli Uffici comunali ricevono numerose segnalazioni riguardanti la presenza di cacciatori nelle aree limitrofe agli abitati, ;
la presenza dei cacciatori in aree limitrofe ai centri abitati è vietata dall'art. 21 della Legge 11.02.1992 n. 157, che prevede una fascia di rispetto da immobile e fabbricati di 100 metri, entro i quali è vietata la caccia, e una fascia di rispetto dai centri abitati, dai fabbricati ed edifici di 150 metri, entro i quali è vietato l'uso delle armi da fuoco;
- l'esercizio dell'attività venatoria è inoltre vietato in giardini e parchi pubblici o privati, nei parchi archeologici e nelle aree destinate ad attività sportive, nelle aree destinate a difesa dello Stato e ad attività militari;
l'esercizio dell'attività di caccia con armi da fuoco (di breve gittata) è altresì vietato per un raggio di 150 metri da strade, cimiteri, scuole e da stabili e recinti destinati al ricovero e all'alimentazione di animali;
- l'esercizio di attività venatoria con armi da fuoco di lunga gittata è esteso ad una distanza pari una volta e mezza la gittata massima dell'arma;
- tale attività, nelle aree limitrofe ai centri abitati ed ad insediamenti umani, è inoltre causa di pericolo per la pubblica incolumità, con rischio di incidenti e danni fisici alle persone, nonché di molestia alla cittadinanza per l'emissione di rumore.

PRESO ATTO - che le aree sopra indicate del territorio comunale sono caratterizzate da diffusa urbanizzazione, e dalla presenza di numerosi insediamenti per i quali vige il divieto di caccia con armi da fuoco sopra richiamato, quali sedi stradali, centri urbani, costruzioni isolate, edifici produttivi, allevamenti e ricoveri per animali, giardini privati, aree verdi pubbliche, e private, luoghi di attrazione turistica ;

VERIFICATO - che nell'insieme delle aree suddette l'applicazione puntuale del divieto di cui sopra porterebbe ad esercitare la cosiddetta "caccia libera in forma vagante", e che pertanto è ammesso solo uso di cani da caccia lasciati liberi dai proprietari nelle suddette zone percorso dalle Alpi all'Adriatico;

VERIFICATO - che nelle aree in oggetto non sussistono le distanze e le condizioni tali da consentire il rispetto della quiete pubblica, poiché l'esercizio venatorio con armi da fuoco provoca il superamento, ancorché in istanti singoli, dei limiti di inquinamento acustico stabiliti dalla Legge e dal Piano comunale di Zonizzazione Acustica, a causa del forte impatto acustico generato dalle armi da fuoco;

CONSTATATO - il diffuso allarme sociale per il concreto pericolo per la pubblica e privata incolumità, nonché il pericolo potenziale per l'ordine pubblico per la possibilità di alterchi e contrasti tra gli esercenti l'attività venatoria e la cittadinanza;

RITENUTO - necessario intervenire con un provvedimento specifico che, partendo dai presupposti di legge, sia volto a prevenire e reprimere tutti i comportamenti lesivi della pubblica incolumità della pubblica quiete;

RITENUTO - di dover provvedere in merito al fine di eliminare potenziali pericoli di incidenti e danni a persone e cose, e per tutelare la salute e la quiete pubblica e il benessere animale;

RICHIAMATO - il divieto di legge per una distanza di almeno 150 metri dai seguenti insediamenti:

- Centri abitati ed edifici isolati;
- Strade pubbliche o private ad uso pubblico, con esclusione delle sole vie poderali e interpoderali;
- Aree a verde pubbliche o private;
- Aree archeologiche ed aree destinate ad attività sportive;
- Allevamenti animali, nonché stabbi e recinti a ricovero e/o alimentazione animali;
- Cimiteri, scuole;

CONSTATATO - che l'apposizione di un divieto nelle zone suddette non pregiudica l'esercizio dell'attività venatorio sul territorio comunale, rimanendo ampie zone in cui tale attività è esercitabile in forma libera itinerante;

VISTO l'art. 32 della Carta Costituzionale Italiana;

VISTA la Legge 11.02.1992 n. 157, ed in particolare gli artt. 21 e 31;

VISTI gli artt. Nn. 614, 635, 3636, 650, 659 e 703 del Codice Penale;

VISTO il T.U. delle leggi sanitarie (R.D. 27 luglio 1934, n. 1265);

VISTA la Legge 26.10.1995 n. 447;

VISTO il vigente Piano comunale di Zonizzazione Acustica;

VISTI gli artt. 50 e 54 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato dal D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di poteri attribuiti al Sindaco di emanazione di ordinanze con tingibili ed urgenti in materia di ordine pubblico, sanità ed igiene;

ORDINA

Con validità immediata dalla pubblicazione della presente ordinanza e fino ad eventuale revoca della stessa: **Il divieto di esercizio dell'attività venatoria con l'uso di armi da fuoco, nel territorio di questo comune meglio identificato nell'allegata planimetria che forma parte integrante, sostanziale del presente provvedimento, nonché a 150 metri dai limiti delle stesse aree.**

Nelle restanti aree del territorio comunale, il divieto è valido per le fasce previste dalla normativa vigente dalle seguenti aree:

- Centri abitati ed edifici isolati;
- Strade pubbliche o private ad uso pubblico;
- Aree a verde pubbliche o private;
- Aree archeologiche ed aree destinate ad attività sportive;
- Allevamenti animali nonché stabbi e recinti adibiti a ricovero e/o alimentazione animali.

DISPONE

Che si provveda alla pubblicazione e alla massima diffusione della presente ordinanza sul territorio comunale, in particolare nei pressi delle aree oggetto del provvedimento;

Che si provveda all'apposizione sul territorio di apposite segnalazioni di divieto, riportanti gli estremi del presente provvedimento, lungo il perimetro dell'area interdetta alla caccia e lungo le principali strade al suo interno;

La violazione alla presente ordinanza comporta le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 31 della Legge 11.02.1992 n. 157 per ogni accertamento, oltre alle spese di notifica, nonché l'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale, fatti salvi più gravi reati.

La Polizia Locale, la Polizia Provinciale, la ASL, il Corpo Forestale dello Stato e gli altri agenti delle Forze dell'Ordine, ognuno per le proprie competenze, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza e dell'applicazione delle sanzioni da essa previste.

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, e art. 5, terzo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. si avverte che il responsabile del procedimento amministrativo è il dott. Alberto Bignone, Responsabile Ufficio Tecnico. Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Venezia nel termine di 60 giorni dalla notificazione (legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e s.m.i.), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e s.m.i.).

La presente Ordinanza sarà trasmessa a:

- Azienda ASL – San Bonifacio
- Comando di Polizia Locale di Arcole
- Comandi dei Carabinieri Stazione di san Bonifacio
- Comando Polizia Provinciale di Verona
- Prefettura di Verona

IL SINDACO
On. Giovanna Negro